



## **STATUTO**

### **"FONDAZIONE SODALITAS"**

#### **VALORI**

La Fondazione Sodalitas – coerentemente con l'impegno assunto nel 1995 da Assolombarda, un primo gruppo di imprese e di volontari - è costituita da persone e da imprese che condividono la responsabilità di un impegno attivo sui temi del sociale.

Si ispira a valori che comprendono la coesione sociale, la diversità ed il suo rispetto, il dono, la responsabilità, la sostenibilità, la solidarietà, l'impegno e la trasparenza, i diritti e la dignità della persona.

Con queste finalità, Sodalitas è attenta e in ascolto al mutare dei contesti e delle esigenze, è impegnata nello sviluppo della conoscenza per una continua qualificazione del proprio modo di operare, promuove – sulla base di una visione condivisa dal pensiero del Terzo settore e dalla cultura d'impresa - processi di innovazione nei sistemi di governance e nelle soluzioni.

Agisce per favorire la valorizzazione dei soggetti e dei gruppi che si trovano esposti a situazioni di fragilità sociale, ne sostiene le iniziative e l'impegno di emancipazione.

#### **Articolo 1**

##### **Costituzione**

È costituita una Fondazione denominata "Fondazione Sodalitas", con sede legale in Milano.

Lo spostamento della sede legale dovrà essere comunicato all'autorità di controllo ai fini dell'iscrizione nel Registro.

Delegazioni, uffici e sedi operative potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde operare più efficacemente, nell'ottica della sussidiarietà, nei territori in cui vi sia una presenza significativa di individui e imprese sensibili alle finalità della Fondazione.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

## **Articolo 2**

### **Finalità**

La Fondazione, in attuazione degli originari valori fondativi così come espressi in premessa, in considerazione dello sviluppo della società e dell'evoluzione del quadro concettuale di riferimento, fermi restando i medesimi valori, ha come finalità l'educazione alla generazione di valore sociale condiviso, promuovendo in particolare la cultura delle partnership orientate a costruire un futuro di crescita, sostenibilità, inclusione e coesione, sviluppo diffuso per la comunità.

La Fondazione, in particolare, promuove lo sviluppo di iniziative realizzate in coprogettazione e collaborazione tra imprese e organizzazioni nonprofit o imprese sociali, scuola e mondo dell'educazione, università e centri di ricerca, istituzioni, altri stakeholder pubblici e privati di riferimento, che siano efficaci nel: costruire una prospettiva di futuro per i giovani, operando per l'occupabilità e la piena cittadinanza delle giovani generazioni; contrastare le disuguaglianze sociali, rafforzando inclusione, occupazione e pari opportunità; stimolare un'innovazione sostenibile capace di migliorare la qualità della vita delle persone e di avere un impatto positivo su ambiente e territorio.

La Fondazione può inoltre promuovere lo sviluppo di partnership tra i soggetti sopra indicati che siano orientate ad affrontare altre priorità rilevanti per la costruzione di un futuro sostenibile.

La Fondazione, per realizzare le proprie finalità, si avvale della capacità progettuale e di iniziativa offerta gratuitamente da volontari con elevate competenze professionali ed umane, che donano parte del loro tempo alla Fondazione e ai quali la Fondazione si propone di offrire opportunità di realizzazione e valorizzazione del loro impegno sociale.

La Fondazione è partecipata da imprese che, aderendovi, contribuiscono ad attuarne le finalità e a realizzarne le iniziative progettuali, la sostengono con un supporto economico, e alle quali la Fondazione si propone di offrire l'opportunità di dare attuazione, riconoscibilità e legittimazione al proprio ruolo di attore capace di contribuire a generare crescita, sviluppo, coesione sociale e valore per la società.

La Fondazione si avvale dell'apporto di dipendenti e collaboratori che diano un contributo professionale al perseguimento delle finalità, ai quali si propone di assicurare significative opportunità di apprendimento e sviluppo professionale.

### **Articolo 3**

#### **Attività strumentali, accessorie e connesse**

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, promuovere anche la costituzione degli organismi anzidetti, e curarne il coordinamento;
- costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statuari;
- promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 2;
- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
- istituire premi e borse di studio;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, nei limiti delle leggi vigenti, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, e degli audiovisivi in genere;
- partecipare a gare e bandi, allo scopo di accedere a linee di finanziamento internazionali, europee, nazionali, locali;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto, anche di tipo economico, al perseguimento delle finalità istituzionali;
- avviare e gestire, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

## **Articolo 4**

### **Vigilanza**

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

## **Articolo 5**

### **Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori, volontari e d'impresa, da Sostenitori o da terzi;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Fondazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

## **Articolo 6**

### **Fondo di Gestione**

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi, in qualsiasi forma, dei Fondatori, volontari e d'impresa, dei Sostenitori e di terzi;
- dai proventi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione delle sue finalità.

## **Articolo 7**

### **Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro la fine dell'esercizio il Consiglio di Fondazione approva il bilancio previsionale dell'esercizio successivo ed entro il 30 giugno successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, dovranno essere seguiti i principi dettati dalle norme vigenti tempo per tempo.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

## **Articolo 8**

### **Membri della Fondazione**

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori volontari;
- Fondatori d'impresa;
- Sostenitori.

## **Articolo 9**

### **Fondatori**

Possono divenire Fondatori d'impresa, nominati tali con deliberazione inappellabile del Consiglio di Fondazione, le persone giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Fondazione.

Possono divenire Fondatori volontari, nominati tali con deliberazione inappellabile del Consiglio di Fondazione, le persone fisiche che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono con continuità alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi con un'attività pro bono dagli elevati contenuti professionali e mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Fondazione.

I Fondatori, volontari e d'impresa, potranno destinare contributi dedicati a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

## **Articolo 10**

### **Sostenitori**

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori, nominati tali dal Consiglio di Fondazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, italiane ed estere, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi.

## **Articolo 11**

### **Esclusione, decadenza e recesso**

Il Consiglio di Fondazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione di Fondatori, volontari e d'impresa, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento all'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile, nei comportamenti e nei contenuti, con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori, volontari e d'impresa, possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. Il recesso è efficace a decorrere dall'1 gennaio dell'anno successivo alla data in cui viene manifestato.

## **Articolo 12**

### **Organi ed Uffici della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Fondazione;
- il Consigliere Delegato;
- il Presidente della Fondazione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

I membri degli organi statutari non ricevono alcun compenso per la loro carica, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.

**Articolo 13**  
**Consiglio di Fondazione**  
**Composizione**

Il Consiglio di Fondazione è composto da un minimo di quindici ad un massimo di venticinque membri. La composizione sarà la seguente:

- a) 3/5 (tre quinti) dei membri, nominati dai Fondatori d'impresa con deliberazione adottata a maggioranza;
- b) 2/5 (due quinti) dei membri, nominati dai Fondatori volontari con deliberazione adottata a maggioranza.

Nell'ambito dei membri sub lett. a), il Fondatore d'impresa Assolombarda avrà il diritto di nominare fino a quattro consiglieri.

Il Presidente può individuare invitati, anche permanenti, alle riunioni del Consiglio, che vi partecipano con funzione consultiva e senza diritto di voto, scegliendoli tra soggetti che reputi di utilità e prestigio per l'attività della Fondazione.

I membri del Consiglio di Fondazione restano in carica per tre esercizi. Ogni 2 mandati almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri nominati dai Fondatori d'Impresa ed 1/3 (un terzo) dei Consiglieri nominati dai Fondatori Volontari deve essere rinnovato. In ogni caso, ciascun membro nominato dai Fondatori Volontari non può essere confermato per più di due mandati consecutivi.

Il membro del Consiglio di Fondazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

I membri del Consiglio di Fondazione possono in ogni caso essere revocati anche prima della scadenza del mandato da parte della categoria di Fondatori che li ha nominati, con deliberazione adottata a maggioranza.

In ogni ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Fondazione, con deliberazione adottata a maggioranza, deve provvedere alla cooptazione di altro/i Consigliere/i in sostituzione, che resterà/resteranno in carica sino alla scadenza dell'intero Consiglio.

Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a quindici, il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente Statuto.

Il Consiglio di Fondazione uscente stabilisce il numero dei Consiglieri del Consiglio di Fondazione entrante, e quindi il numero dei consiglieri sub a) e sub b) del primo comma del presente articolo, ed invita i Fondatori d'Impresa e Volontari a procedere all'individuazione dei rispettivi candidati, individuando, ove necessario, fino a tre "Saggi", scelti fra soggetti di provata competenza nelle materie di interesse della Fondazione anche fra soggetti esterni al Consiglio, che possano coordinare le procedure di candidatura ed elezione.

**Articolo 14**  
**Consiglio di Fondazione**  
**Competenze**

Il Consiglio di Fondazione presidia la sostenibilità di lungo termine della Fondazione preoccupandosi che ne siano salvaguardati nel tempo l'attuazione delle finalità, la reputazione e l'equilibrio economico-finanziario.

Esso è attento a raccogliere i segnali, a vigilare e prevenire, richiedere azioni correttive e – ove del caso – sanzionare i comportamenti, le situazioni e gli orientamenti che possano mettere a rischio la piena capacità e l'efficace operatività della Fondazione nel perseguire la missione.

Il Consiglio di Fondazione assicura l'equo bilanciamento delle legittime aspettative degli stakeholder, ascoltandone le esigenze e portandole a sintesi a beneficio della comunità sociale largamente intesa.

Il Consiglio di Fondazione delinea gli indirizzi programmatici e la strategia della Fondazione e verifica la coerenza e l'efficacia della gestione della Fondazione rispetto agli indirizzi programmatici e alla strategia definiti.

Il Consiglio di Fondazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- delineare le linee strategiche generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto;
- valutare, sulla base della relazione del Presidente, l'andamento della gestione sociale ed economica con particolare riferimento al perseguimento degli obiettivi fissati dai programmi e dal bilancio preventivo;
- valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione, e vigilare sul suo corretto funzionamento;
- stabilire i criteri per assumere la qualifica di Fondatore e procedere alla relativa nomina
- valutare, ai sensi dell'articolo 11, i casi di esclusione e decadenza dei Fondatore e procedere alla relativa applicazione;
- stabilire la misura dei contributi a carico dei Fondatori, volontari e d'impresa, definendo anche modalità e tempi di contribuzione;
- stabilire i criteri per l'individuazione dei Sostenitori e procedere alla relativa nomina;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- nominare il Presidente della Fondazione, scegliendolo tra i membri sub lett. a) del primo comma dell'articolo 13, e definirne contestualmente i criteri di sostituzione in caso di assenza o impedimento;
- nominare e revocare il Consigliere Delegato, ai sensi dell'articolo 17, scegliendolo tra i membri sub lett. b) del primo comma dell'articolo 13;
- avvalersi del Comitato di Presidenza, ai sensi del successivo comma;



- istituire, ove opportuno, Comitati tecnici su materie specifiche, nonché Comitati consultivi, determinandone il numero di componenti, funzioni, natura e durata del rapporto;
- approvare, su proposta del Consigliere Delegato, l'assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività della Fondazione;
- approvare accordi di rilevanza strategica, e la partecipazione della Fondazione o di persone della Fondazione ad altri enti e organizzazioni, come previsto nell'art. 3 lett c) e d);
- deliberare eventuali modifiche statutarie, secondo le modalità previste dallo Statuto;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- approvare il Codice Etico della Fondazione;
- svolgere tutte le altre funzioni stabilite dal presente statuto.

Il Consiglio di Fondazione ha facoltà di proporre iniziative di valutazione, studio e ricerca, e ogni altra attività funzionale a contribuire alla definizione degli indirizzi programmatici e della strategia della Fondazione, anche usufruendo del contributo e delle competenze dei Fondatori, nonché, se necessario, anche attraverso l'acquisizione di competenze esterne.

#### Comitato di Presidenza

Il Consiglio di Fondazione nomina al proprio interno, quale articolazione funzionale del Consiglio stesso, il Comitato di Presidenza, composto dal Presidente, dal Consigliere Delegato e da un numero variabile di membri stabilito dal Consiglio di Fondazione al momento della nomina; in ogni caso, il numero dei membri scelti fra i Consiglieri sub a) del primo comma del presente articolo dovrà essere pari al numero dei membri scelti fra i Consiglieri sub b) del primo comma del presente articolo.

Il Comitato di Presidenza assiste il Presidente nell'espletamento dei propri compiti, svolgendo funzioni di supporto e collaborazione nell'attuazione del Piano strategico e del Piano operativo, e nella gestione organizzativa e amministrativa della Fondazione.

Il Consiglio di Fondazione con propria deliberazione ha facoltà di attribuire deleghe, nell'ambito delle proprie funzioni, al Comitato di Presidenza, ovvero a propri singoli membri, determinando limiti e durata della delega.

**Articolo 15**  
**Consiglio di Fondazione**  
**Convocazione e quorum**

Il Consiglio di Fondazione è convocato d'iniziativa dal Presidente. Il Consiglio può essere convocato, inoltre, su richiesta di almeno la metà dei membri; in caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvederà il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Per la convocazione sono richiesti mezzi idonei all'informazione di tutti i membri di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario.

Le convocazioni sono inoltrate almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di assoluta necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Il Consiglio di Fondazione si riunisce almeno due volte nel corso dell'esercizio.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di un terzo dei membri.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente, sono validamente adottate con la presenza della maggioranza assoluta dei membri e con il voto favorevole dei due terzi dei membri presenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione, scelto tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio possono tenersi per video o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario della riunione.

Alle riunioni del Consiglio di Fondazione possono partecipare, su invito del Presidente e senza diritto di voto, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti; il Presidente può altresì invitare alle riunioni del Consiglio medesimo persone che hanno acquisito meriti significativi e sviluppato competenze di rilievo rispetto alle finalità della Fondazione, le quali vi partecipano con funzione consultiva e senza diritto di voto.

## **Articolo 16**

### **Presidente della Fondazione**

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Fondazione, è nominato dal Consiglio di Fondazione al proprio interno, scegliendolo tra i membri sub a) del primo comma dell'articolo 13.

La carica di Presidente può essere mantenuta per non più di due mandati consecutivi della durata di tre anni.

Il Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati;
- b) svolge tutte le funzioni delegategli dal Consiglio di Fondazione;
- c) cura le relazioni istituzionali ed esercita la rappresentanza istituzionale della Fondazione, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- d) convoca, almeno una volta all'anno, una riunione collegiale a cui partecipano i Fondatori, volontari e d'impresa, quale momento istituzionale di confronto ed analisi dell'attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni, allo scopo di favorire la più ampia condivisione degli indirizzi della Fondazione, e raccogliere ogni contributo utile al perseguimento delle finalità della Fondazione.

Il Presidente può delegare singoli compiti a membri del Consiglio di Fondazione.

## **Articolo 17**

### **Consigliere Delegato**

Il Consigliere Delegato è nominato dal Consiglio di Fondazione al proprio interno, scegliendolo tra i membri sub b) del primo comma dell'articolo 13.

Il Consigliere Delegato è membro di diritto del Comitato di Presidenza.

Egli provvede alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito delle linee strategiche e di bilancio, e dei programmi definiti dal Consiglio di Fondazione.

In particolare il Consigliere Delegato provvede a:

- predisporre, con il supporto del Comitato di Presidenza, la proposta del Piano operativo, del Piano Strategico, del budget previsionale, del Bilancio e della relazione per l'approvazione da parte del Consiglio della Fondazione;
- sviluppare modalità e programmi di lavoro per i progetti e le iniziative attuative del Piano Operativo, nel rispetto del Piano Strategico e del Budget approvati dal Consiglio della Fondazione;
- organizzare le attività operative della Fondazione, individuandone i responsabili, in relazione con le linee strategiche generali e nei limiti del bilancio di previsione approvati dal Consiglio di Fondazione;

- proporre al Consiglio di Fondazione l'assetto organizzativo della Fondazione e provvedere al suo coordinamento con il supporto del Comitato di Presidenza;
- avviare rapporti di collaborazione di tipo non subordinato.

Il Consigliere Delegato riferisce periodicamente al Consiglio di Fondazione sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Fondazione. Egli si astiene dall'espressione del proprio voto in caso di conflitto d'interesse.

Il Consigliere Delegato resta in carica per tre esercizi, e può essere confermato per soli due mandati consecutivi.

## **Articolo 18**

### **Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato da Confindustria Lombardia ed è composto da tre Revisori effettivi, di cui uno con funzione di Presidente, scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili, e da due Revisori supplenti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina la proposta di bilancio consuntivo redigendo apposita relazione, ed effettua verifiche di cassa. I Revisori dei Conti possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Fondazione; restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

## **Articolo 19**

### **Scioglimento**

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, esaurita la fase di liquidazione, verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Fondazione, che nominerà anche il liquidatore, ad enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione d'uso, comodato o qualsiasi altra forma di concessione alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

## **Articolo 20**

### **Clausola di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.